

**ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL MUTUO
A PREMIO UNICO**

MUTUO PROTETTO HDI- INCHIARO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita**
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario**
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie**
- d. Glossario vita**
- e. Modulo di adesione**

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

InChiaro Assicurazioni S.p.A.

Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

CBA Vita S.p.A.

Capogruppo del "Gruppo CBA" iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n° 32

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma. N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Salaria, 30 - 00198 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec.inchiaro.it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

MUTUO PROTETTO HDI - INCHIARO

NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già Isvap), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet delle Società (www.hdiassicurazioni.it e www.cbavita.com).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdia.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

CBA Vita S.p.A. Capogruppo del "Gruppo CBA" iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n° 32. - sede legale in Via Vittor Pisani, 13 Milano – 20124 P.IVA 10288130155 iscritta al n. 315047 del Registro Imprese di Milano e al n. 1363580 del R.E.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n.19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.. Sito Internet: www.cbavita.com - E-mail: segreteria@pec.cbavita.com Tel. +39 02.6761201 - Fax +39 02.676120598 .

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A. : L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a 204,57 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 108,57 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione vita, alla medesima data, è pari a 116,2%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

CBA Vita S.p.A.: Il patrimonio netto della Società al 31/12/2014 ammonta a 47,06 milioni di euro, di cui capitale sociale: 38,54 milioni di euro, riserve patrimoniali e utili portati a nuovo pari a 4,88 milioni di euro e 3,64 milioni di euro di utile d'esercizio .

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 162,0%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile, al netto dei dividendi di cui è stata deliberata la distribuzione, e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata delle garanzie dipende dalla durata del mutuo alla data di decorrenza della polizza, indicata nel modulo di adesione (di seguito indicata "DM").

La durata delle garanzie A e B è pari alla durata del

* C.F. e P.IVA 04349061004

mutuo (DM), mentre la durata delle restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi dalla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione.

L'Assicurato deve avere una età all'ingresso compresa tra 18 e 65 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 70 anni non compiuti.

Il contratto, oltre alle seguenti garanzie danni offerte da InChiaro Assicurazioni S.p.A :

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia ;

Garanzia C) assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;

Garanzia D) assicurazione di grave malattia;

Garanzia E) assicurazione di disoccupazione;

prevede la **prestazione in caso di decesso** offerta da **HDI Assicurazioni S.p.A** in coassicurazione con **CBA Vita S.p.A**.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in **HDI Assicurazioni S.p.A**, di seguito denominata per brevità Società, che offre in coassicurazione con CBA Vita S.p.A. la garanzia A, Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano un contratto di mutuo . L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre il Contraente è la Banca erogante il mutuo stesso.

Avvertenza : Sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.3 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buono stato di salute.

4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale assicurato e non è differenziato in base al fattore sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alle Compagnie dal Contraente tramite bonifico. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

| Costi di Intermediazione | |
|--------------------------|----------------|
| Valore in percentuale | Importo medio* |
| 77,7% | € 277,67 |

* Tale importo è calcolato sul premio medio.

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Compagnia trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 50 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione la Società restituisce, anche in nome per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Non previsti.

C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

Art. 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti.

Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita

Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Art.8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e per la decorrenza del contratto.

10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dal momento del pagamento del premio dandone comunicazione a Compagnia, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del Modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Compagnia provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente il premio, previa consegna dei documenti

assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.4 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano .

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione .

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.

- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza

esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : <http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index.en.htm>.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente

HDI Assicurazioni S.p.A, CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. si impegnano a darsi immediata e reciproca comunicazione dei reclami di competenza dell'altra Impresa di assicurazione.

18. Informativa in corso di contratto

Non prevista.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia né in caso di aggravamento o diminuzione del rischio né in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. In tal caso solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.


* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. e C.B.A. Vita S.p.A. sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

C.B.A. Vita S.p.A.
Amministratore Delegato
(dott. Biagio Massi)



HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Massimo Pabis Ticci)



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdi.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

MUTUO PROTETTO HDI - INCHIARO

NOTA INFORMATIVA GARANZIE DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.inchiaro.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

InChiaro Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Salaria, 30 - 00198 Roma. La Società è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A. Tel: +39.06.420358 - Telefax +39.06.420358258 - e mail: inchiaro.assicurazioni@pec.inchiaro.it Sito Internet: www.inchiaro.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a 8,15 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 5,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 3,15 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione danni è pari a 204,2% . Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza : il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto, oltre all'assicurazione in caso di morte (garanzia A) offerta da **HDI Assicurazioni S.p.A** in coassicurazione con **CBA Vita S.p.A.**, prevede le seguenti quattro garanzie danni:

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia (**per tutti gli aderenti**), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia C): assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (**riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici**), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia D): assicurazione di grave malattia (**riservata a non lavoratori**), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia E): assicurazione di disoccupazione (**riservata ai soli lavoratori dipendenti privati**), per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in **HDI Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata per brevità Società. Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano un contratto di mutuo . L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre la Banca erogante il mutuo è il Contraente .

Avvertenza : sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 per la garanzia B;
- o articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 per la garanzia C;
- o articoli 5.1, 5.2, 5.3 per la garanzia D;
- o articoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 per la garanzia E.

Avvertenza : sono previsti massimali e franchigie temporali. Si rinvia rispettivamente agli artt. 2.2, 3.1, 5.1, 1.7, 4.1, 6.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta:

- un caso in cui si applica il massimale, relativo alla garanzia E ;
- un caso in cui si applica la franchigia temporale relativo alla garanzia C.

Esempio per massimale pari ad euro 155.000,00: Nel caso in cui l'importo del mutuo sia superiore a 155.000 euro la somma liquidabile in caso di sinistro sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.

Esempio per franchigia temporale pari 30 giorni: qualora l'Assicurato sia colpito da inabilità temporanea totale - così come specificata nelle condizioni di assicurazione - per un periodo inferiore a 30 giorni, la Società non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Avvertenza : è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza

Avvertenza: è previsto un periodo di carenza per le garanzie C, D ed E. Si rinvia rispettivamente agli artt. 5.2, 6.2 e 6.4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza : L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

6. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

7. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale assicurato e non è differenziato in base al fattore sesso. Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

Avvertenza : non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45% del premio unico versato per le garanzie danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

| Costi di Intermediazione | |
|--------------------------|----------------|
| Valore in percentuale | Importo medio* |
| 77,7% | € 864,00 |

* Tale importo è calcolato sul premio medio.

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Compagnia trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 50 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del mutuo la Società restituisce all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

9. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

10. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all' art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. *Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.*

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

13. Misure e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

14. Regime fiscale

14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui:

1. accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia per la garanzia B);
2. accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia per la garanzia C);
3. viene diagnosticata la malattia per la garanzia D);
4. ha inizio la disoccupazione per la garanzia E).

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda ulteriore documentazione sanitaria, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

Si rinvia agli artt. 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie B,C;D ed E devono essere inoltrati per iscritto a:

InChiaro Assicurazioni S.p.A.- RECLAMI
Via Salaria n. 30 - 00198 ROMA
Fax: +39 06.42035825- E-mail: reclami@inchiaro.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il

sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:<http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index.en.htm>

HDI Assicurazioni S.p.A, CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. si impegnano a darsi immediata e reciproca comunicazione dei reclami di competenza dell'altra Impresa di assicurazione.

17. Arbitrato

Non previsto.

18. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l' accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

* * *

"InChiaro Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa"

**InChiaro Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Luciano Conti**



GLOSSARIO DANNI

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

Disoccupazione: la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro.

Franchigia assoluta: periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della

capacità dell'Assicurato ad attendere ad un'attività lavorativa generica.

Invalidità totale e permanente: la perdita totale definitiva, a seguito di infortunio o malattia, della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Lavoratore autonomo: Chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. **Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dirigenti.**

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica titolare di un rapporto di lavoro di pubblico impiego

Lavoratore dipendente privato: la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Non Lavoratore: la persona fisica che, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo al verificarsi dell'evento dannoso per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Servizi Competenti : i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società : HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

MUTUO PROTETTO HDI -INCHIARO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

Art. 1.1. Definizione del contratto

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella con i quali gli Istituti stipulano un contratto di mutuo.

Le garanzie assicurative sono offerte da:

- HDI Assicurazioni S.p.A (di seguito Società) in coassicurazione con CBA Vita Spa, in qualità di Delegataria per il caso morte;
- InChiaro Assicurazioni S.p.A. per le garanzie danni.

L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre la Banca erogante è il Contraente .

Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti e costituiscono un unico pacchetto.

A **Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale al momento dell'evento. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro la prestazione di Società è determinata secondo la regola proporzionale. Tale garanzia è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA Vita S.p.A.;

B **Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia :** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro la prestazione di Società è determinata secondo la

regola proporzionale. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.;

C **Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici):** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica, per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali relativi a tale garanzia, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo e non ancora scadute. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.;

D **Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori):** Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale alla data di diagnosi della malattia. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro la prestazione di Società è determinata secondo la regola proporzionale. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.;

E **Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati):** In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo contratto e non ancora scadute alla data del licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

La determinazione degli indennizzi dovuti avviene esclusivamente sulla base dell'originario piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singola adesione è fissato in Euro 880,00 (ottocentottanta/00).

Successivamente, lo stato lavorativo o la posizione professionale dell'Assicurato determina, tra le

garanzie C, D ed E, la garanzia attiva nel contratto con conseguente variazione della stessa in caso di modifica dell'attività svolta dall'Assicurato nel corso della durata delle garanzie stesse.

Art. 1.3. Dichiarazione dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte delle Compagnie. Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

a) **quando esiste dolo o colpa grave,**
✓ di dichiarare al Contraente e all'Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;

✓ in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;

b) **quando non esiste dolo o colpa grave,**
✓ di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato e al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

✓ in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalle Compagnie o prima che quest'ultime abbiano dichiarato di recedere dal contratto.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Qualora Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del mutuo ed il giorno in cui Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di mutuo, l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione a Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Cointestazioni del Contratto di Mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione.

Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e **le prestazioni o gli indennizzi assicurati per singolo Assicurato saranno così determinate:**

Garanzia A): **50% del capitale assicurato. Tale importo non può essere superiore a 155.000 euro;**

Garanzia B): **50% del capitale assicurato. Tale importo non può essere superiore a 155.000 euro;**

Garanzia C): **50% della rata del mutuo;**

Garanzia D): **50% del capitale assicurato. Tale importo non può essere superiore a 155.000 euro;**

Garanzia E) : **50% della rata del mutuo.**

Il premio corrisposto per singolo Assicurato sarà calcolato sul 50% delle prestazioni o degli indennizzi. Restano invariati tutti i limiti assuntivi riportati al successivo art. 1.7 e quelli delle singole garanzie.

Art. 1.5. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa e si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

✓ il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;

✓ la Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione del questionario anamnestico (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il mutuo sia successivo alla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo.

La durata delle garanzie dipende dalla **durata del mutuo, alla data di decorrenza della polizza, indicata nel modulo di adesione** (di seguito indicata "DM").

La durata delle garanzie A e B è pari alla durata del mutuo (DM), mentre le durate delle restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi **dalla data di decorrenza** indicata nel modulo di adesione.

La durata minima delle garanzie è pari a 24 mesi.

Art. 1.6. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte, di invalidità totale e permanente e grave malattia con conseguente corresponsione della prestazione/indennizzo da parte della Società di competenza, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito dalle Compagnie.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità

totale e permanente, tutte le garanzie cessano per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimangono in vigore per la persona cointestataria con prestazione pari a quella definita al precedente Art. 1.4.

Le garanzie C ed E si risolvono al verificarsi del pagamento del numero massimo di indennizzi previsto nelle rispettive condizioni di assicurazione. Alla determinazione del predetto numero massimo partecipano gli indennizzi eventualmente corrisposti in precedenza per tutte e due le garanzie.

Art. 1.7. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti del Contraente con i quali lo stesso stipula un contratto di mutuo caratterizzato da un piano di ammortamento francese.

L'Assicurato deve avere una età all'ingresso compresa tra 18 e 65 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 70 anni non compiuti. Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Il capitale massimo assicurabile è pari a 155.000 euro per testa assicurata.

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singola adesione è fissato in Euro 880,00 (ottocentottanta/00) per la garanzia Inabilità Temporanea Totale e per la garanzia Disoccupazione.

La durata massima del mutuo non può essere superiore a 30 anni.

Il questionario e l'eventuale documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato a Società tramite il Contraente. Ai fini dell'assunzione del rischio Società, a suo insindacabile giudizio, valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione al Contraente entro e non oltre il termine di 60 giorni fatta salva la necessità, che sarà comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio.

Il Contraente è tenuto ad informare sollecitamente l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato da Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione di Società e da questa autorizzate. Di volta in volta Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Ai fini dell'assunzione del rischio è necessario che la documentazione medica sia stata rilasciata non più di 180 giorni prima della data di decorrenza.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo e seguirà il piano originario di ammortamento; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura.

Art. 1.8. – Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi

I beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono gli eredi legittimi o testamentari dello stesso. Società assegna la prestazione ai beneficiari in parti uguali.

Poiché la garanzia viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art.1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione.

Il pagamento degli indennizzi, dovuti da Società, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato.

Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o degli indennizzi con il versamento sul conto corrente le cui coordinate bancarie saranno indicate dai beneficiari per la garanzia A e dall'Assicurato per le restanti garanzie.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, di acollo dello stesso da parte di altra persona o di trasferimento, l'Assicurato qualora abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, ha facoltà di nominare nuovi beneficiari. In tal caso, dovrà trasmettere alla Società il modulo di cui all'allegato D indicando i relativi nominativi e allegando tutta la documentazione necessaria in esso indicata, ivi incluso il piano di ammortamento originario.

Società, a seguito di tale comunicazione, emette l'appendice di variazione dei beneficiari.

In caso di trasferimento del mutuo, è possibile designare quale Beneficiario della prestazione della garanzia A l'Istituto di Credito mutuante subentrato al rapporto di mutuo. In tal caso l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato all'incasso degli indennizzi, relativi alle garanzie B, C, D ed E, al nuovo Istituto mutuante subentrato.

Art. 1.9. Variazioni nel rapporto di mutuo

In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo o di surroga passiva o di acollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate si sciolgono. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e copia di un documento attestante l'avvenuta operazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione e Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese per il rimborso premio e della quota relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Società fornisce al Contraente il conteggio dell'importo rimborsato da consegnare all'Assicurato. Il rimborso viene effettuato esclusivamente previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dell'Assicurato. Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente formula:

$$R = (P^n / N) * K$$

dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

Pⁿ = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie A e B espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie A e B espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese per il rimborso premio pari a 50,00 euro. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Non è prevista la restituzione del premio nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione del premio da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura.

L'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite. Tale richiesta deve essere trasmessa alla Società inviando il modulo di cui all'Allegato D tramite lettera raccomandata A/R, all'indirizzo sopra indicato.

Il modulo di cui all'Allegato D deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'Assicurato e corredato dalla documentazione necessaria indicata nello stesso.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva, Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento originario allegato al modulo sopra indicato ed inviato dall'Assicurato.

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La regola per la determinazione della parte di premio oggetto di rimborso è quella sopra indicata utilizzata in caso di cessazione delle garanzie a seguito dell'estinzione anticipata.

In caso di rinegoziazione del mutuo originario, ovvero modifica della durata o del tasso di interesse, le garanzie assicurative rimangono in piedi alle condizioni originariamente stabilite.

Art. 1.10. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico anticipato che si ottiene moltiplicando il tasso di premio per l'importo del capitale assicurato. L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale assicurato e non è differenziato in base al fattore sesso.

L'importo del premio distinto per le garanzie A e B,C,D,E è indicato nel modulo di adesione. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alle Compagnie dal Contraente tramite bonifico.

Art. 1.11. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA**

e

Succursale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso. *Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni,*

trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso ha effetto dalla fine dell'anno relativo alla richiesta di recesso. Tale richiesta deve pervenire alla Società tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato sopra.

Art. 1.12. Cambio di attività o professione

Qualora l'Assicurato cambi la propria attività nel corso della durata del contratto, le garanzie assicurative vengono automaticamente modificate ed adeguate alle nuove attività.

L'Assicurato non deve dare comunicazione a Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale: solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

Art. 1.13. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, sono dovute del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.14. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.15. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Art. 1.16. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.17. Pagamento delle prestazioni assicurate

Verificatosi l'evento assicurato, Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto mediante lettera raccomandata A/R inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla Società, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

La determinazione della prestazione avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, provvederà a corrispondere le somme

dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO COMPAGNIE COASSICURATRICI : HDI ASSICURAZIONI S.P.A. E CBA VITA S.P.A (VALIDA PER TUTTI)

Art.2.1 Clausola di coassicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte

L'assicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte è ripartita tra le imprese in appresso indicate secondo le quote riportate:

- HDI Assicurazioni S.p.A. in qualità di "Delegataria" 40,00%
- CBA Vita S.p.A. in qualità di "Coassicuratrice" 60,00%

Ciascuna di esse è tenuta alle prestazioni assicurate in proporzione alla rispettiva quota quale risulta dagli accordi di coassicurazione, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa HDI Assicurazioni S.p.A. designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto dell'altra Società assicuratrice. Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria che è tenuta alla gestione del contratto, all'istruzione delle prestazioni e alla quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti in nome e per conto delle coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalla coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, nonché di provvedere al pagamento degli indennizzi.

Ogni modifica agli accordi di coassicurazione che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art.2.2 Prestazione assicurata

La Delegataria con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente. Nel caso in cui l'importo del mutuo sia superiore a 155.000 euro la somma liquidabile in caso di sinistro sarà pari al debito residuo moltiplicato per

il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo .

La Delegataria provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Art 2.3 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;**
- **suicidio salvo che siano trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione;**
- **infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;**
- **malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione;**
- **calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.**

E' inoltre escluso il decesso su territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte ed insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

In questi casi la Delegataria paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti alla Delegataria, unitamente all'allegato B, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del modulo di adesione;
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- certificato di nascita o copia del documento di identità dell'assicurato;
- **certificato di morte;**
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- **atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento** - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del **testamento** deve essere consegnata **copia conforme all'originale;**
- **dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del mutuo alla data del verificarsi dell'evento assicurato** (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del mutuo).
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- Verbale dell'autorità intervenuta e chiusa inchiesta;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, la Delegataria esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

Art. 2.5 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

Art. 2.6 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA A PREMIO UNICO SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A. (VALIDA PER TUTTI)

Art. 3.1 Indennizzo

Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia. Nel caso in cui l'importo del mutuo sia superiore a 155.000 euro la somma liquidabile in

caso di sinistro sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo. Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Il grado di invalidità viene determinato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione), dovrà essere certificato dalla Commissione Medica di Verifica e non dovrà essere soggetto a termini di rivedibilità.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) Infortuni e malattie causati da dolo dell'Assicurato;
- b) Infortuni e malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- c) Infortuni e malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- d) HIV o AIDS
- e) Infortuni e malattie causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) Infortuni e malattie causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
- g) Infortuni e malattie causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- h) Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- i) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- j) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- k) Le conseguenze di infortuni e malattie avvenuti nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;

l) Infortuni e malattie causati da:

- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;
- calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto f) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni e malattie derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, entro 60 giorni dall'infortunio o dalla diagnosi della malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- Verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- copia del modulo di adesione;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del mutuo);
- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire a Società le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi della malattia con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

3.0 Garanzia C-ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A.
(GARANZIA VALIDA PER LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI)

Art 4.1 Indennizzo

Società, ove l'Assicurato subisca un infortunio o gli venga diagnosticata una malattia durante il periodo contrattuale, dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad un'attività lavorativa generica, liquiderà all'Assicurato, una somma mensile, o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data del ricovero.

Per inabilità totale temporanea si intende la perdita totale in via temporanea della capacità di attendere ad una attività lavorativa generica. Lo stato di inabilità temporanea totale dovrà essere

accertato da una struttura ospedaliera, la quale dovrà determinare un periodo di prognosi di almeno 30 giorni, a decorrere dalla data di ingresso nella struttura ospedaliera. E' esclusa la possibilità che la durata della prognosi iniziale possa essere prolungata da successive prognosi. **Gli indennizzi saranno liquidati, trascorsi 30 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di inabilità temporanea totale con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 18 nel corso della durata dell'assicurazione.**

Alla determinazione del numero massimo di indennizzi partecipano anche gli indennizzi corrisposti per la garanzia E (disoccupazione). Ogni indennizzo mensile non può essere superiore ad Euro 880,00 (ottocentottanta/00)

Per lavoratore autonomo si intende chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedi definizione di Lavoratore Dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Per Lavoratore Dipendente Pubblico deve intendersi il titolare di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dirigenti.

Art 4.2 Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- 1) **Infortunio e malattie causati da dolo dell'Assicurato;**
- 2) **Ferite con meno di sette punti di sutura;**
- 3) **Distorsioni articolari senza rottura di legamenti;**
- 4) **Ferite cutanee senza necessità di intervento di chirurgia plastica;**
- 5) **Ferite limitate alla cute senza interessamento di strutture tendinee, vascolari o nervose;**
- 6) **Fratture composte trattabili con gesso o tutore;**
- 7) **Distrazioni muscolari senza rottura completa;**
- 8) **Ernia, salvo le ernie addominali.**
- 9) **HIV o AIDS;**
- 10) **Infortunio causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;**
- 11) **Infortunio causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato**

- prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- 12) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - 13) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
 - 14) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
 - 15) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
 - 16) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
 - 17) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
 - 18) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;
 - 19) Infortuni causati da:
 - A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
 - B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
 - C) uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
 - D) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;
 - E) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
 - F) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere

ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

- G) calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art 4.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 4.3 "Esclusioni" punto 13 vale per Inabilità temporanea totale conseguente ad infortunio e malattia derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art 4.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, entro 60 giorni dall'infortunio oppure da quando la malattia è stata diagnosticata o da quando ne ha avuto la possibilità a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Per ottenere la liquidazione degli indennizzi, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- copia della scheda di adesione;
- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- copia di un documento di identità.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Quando un sinistro per inabilità temporanea sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, i successivi eventi di inabilità temporanea potranno essere denunciati a condizione che l'Assicurato sia ritornato ad esplicare l'attività lavorativa di cui al precedente Art. 4.1. Gli obblighi assunti da InChiaro Assicurazioni S.p.A. con la presente garanzia sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale dei 18 indennizzi totali nel corso della durata del contratto.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare la diagnosi della malattia con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

Art 4.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

4.0 GARANZIA D - ASSICURAZIONE GRAVE MALATTIA A PREMIO UNICO

**SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A.
(GARANZIA VALIDA PER I NON LAVORATORI)**

Art. 5.1. Indennizzo

Ove durante il periodo contrattuale all'Assicurato venga diagnosticata una tra le malattie gravi più avanti elencate, Società liquiderà all'Assicurato una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data di diagnosi della malattia, residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente. Nel caso in cui l'importo del mutuo sia superiore a 155.000 euro la somma liquidabile in caso di sinistro sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.

Per non lavoratore si intende la persona fisica che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti "Gravi Malattie":

1. **Tumore** - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. **Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).**

2. **Chirurgia cardiovascolare** - Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.

3. **Infarto miocardico** - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove

modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.

4. **Ictus cerebrale** - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.

5. **Insufficienza renale** - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.

6. **Trapianto d'organo** - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

Art. 5.2. Malattia grave durante il periodo di carenza

Società pagherà l'indennizzo solo se la malattia è diagnosticata dopo il periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 5.3. Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- a) **dolo dell'Assicurato;**
- b) **interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;**
- c) **delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;**
- d) **alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;**
- e) **malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;**
- f) **cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza**
- g) **scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;**
- h) **trasformazioni o assestamento energetici dell'atomo;**
- i) **HIV o AIDS;**
- j) **sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;**
- k) **le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;**
- l) **calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.**

Art. 5.4. Denuncia e relativi obblighi

In caso di malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto attraverso il modulo di cui all'Allegato C a Società. **entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne abbia avuto la conoscenza** a parziale deroga dell'art.1913 del C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione degli indennizzi, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del modulo di adesione;
- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- copia di un documento di identità.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

**5.0 GARANZIA E - ASSICURAZIONE DI
DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO
SOCIETÀ ASSICURATRICE : INCHIARO ASSICURAZIONI
S.P.A.
(GARANZIA VALIDA PER I SOLI LAVORATORI
DIPENDENTI PRIVATI)**

Art. 6.1 Indennizzo

Società, in caso di sopravvenuta disoccupazione durante la durata della garanzia, provvede alla corresponsione all'Assicurato di una somma mensile o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento. Al verificarsi della disoccupazione, **il primo indennizzo sarà liquidato trascorsi 30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di disoccupazione con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 18 nel corso della durata dell'assicurazione.**

Alla determinazione del numero massimo di indennizzi partecipano anche gli indennizzi corrisposti per la garanzia C (inabilità). **Il limite massimo di ogni singola rata è pari a Euro 880,00.**

Per Disoccupazione si intende la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti

e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro. Per lavoratore dipendente privato si intende la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n° 917, lettere a,c,d,g.

Le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti privati saranno operative soltanto in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le restanti tipologie di contratto sarà operativa la garanzia di cui alla lettera C- Inabilità temporanea totale.

Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza

Per tale garanzia è previsto un periodo iniziale di carenza pari a 180 giorni.

Art. 6.3 Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- 1) **dolo dell'Assicurato;**
- 2) **l'Assicurato, al momento del sinistro, è lavoratore autonomo;**
- 3) **l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;**
- 4) **all'atto dell'adesione, o nel periodo di decorrenza della polizza, l'Assicurato è a conoscenza di una prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;**
- 5) **la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;**
- 6) **Licenziamento per superamento del periodo di comporto;**
- 7) **Licenziamenti per motivi disciplinari;**
- 8) **risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;**
- 9) **risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di transazione con il datore di lavoro anche all'esito dell'esperimento di una procedura conciliativa ;**
- 10) **la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;**

11) l'Assicurato non si é iscritto agli elenchi anagrafici presso il Centro per l'impiego competente con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità (casi per cui l'assicurazione è operante);

12) l'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e Straordinaria in deroga ;

13) la Società ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;

14) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;

15) l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale ;

16) l'Assicurato è un Dirigente.

17) L'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova;

18) L'Assicurato svolgeva la propria attività lavorativa come lavoratore socio di cooperative.

19) L'Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana o comunque se l'Assicurato pur lavorando in Italia ha un contratto non regolato dalle legge italiana;

20) La disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;

21) Il licenziamento intervenuto in ambito di rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis c.c.in materia di impresa familiare;

22) calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 6.4 Denunce successive - sospensione delle prestazioni


Per i successivi eventi di disoccupazione Società, a parziale deroga dell'Art. 6.3 "Esclusioni" punto 3, pagherà l'indennizzo nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il primo (per il quale non necessariamente è stato corrisposto l'indennizzo) ed il secondo evento, l'Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia ritornato ad essere lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi .


Gli obblighi assunti dalla Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. con la presente garanzia relativamente al rischio per disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 18 indennizzi mensili.

Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi

L'Assicurato, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, deve:

- a) comunicare attraverso il modulo di cui all'Allegato C a Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- b) inviare lettera di assunzione;
- c) inviare lettera di licenziamento;
- d) inviare copia del modulo di adesione ;
- e) inviare scheda anagrafica professionale;
- f) sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
- g) consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della stessa.

 HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

 **C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA**
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..


 INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Salaria, 30 - 00198 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec.inchiario.it - www.inchiario.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

Tabella INAIL

| Descrizione | Percentuali | | |
|---|-------------|----|----------|
| | destro | - | sinistro |
| Sordità completa di un orecchio | | 15 | |
| Sordità completa bilaterale | | 60 | |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | | 35 | |
| Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | | 40 | |
| Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | | | |
| Stenosi nasale assoluta unilaterale | | 8 | |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale | | 18 | |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | | |
| a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | | 11 | |
| b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | | 30 | |
| Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | | 25 | |
| Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica | | 15 | |
| Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | | | |
| Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | | 5 | |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | | 40 |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | | 30 |
| Perdita del braccio: | | | |
| a) per disarticolazione scapolo omerale | 85 | | 75 |
| b) per amputazione al terzo superiore | 80 | | 70 |
| Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | | 65 |
| Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | | 60 |
| Perdita di tutte le dita della mano | 65 | | 55 |
| Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | | 30 |
| Perdita totale del pollice | 28 | | 23 |
| Perdita totale dell'indice | 15 | | 13 |
| Perdita totale del medio | | 12 | |
| Perdita totale dell'anulare | | 8 | |
| Perdita totale del mignolo | | 12 | |
| Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | | 12 |
| Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | | 6 |
| Perdita della falange ungueale del medio | | 5 | |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare | | 3 | |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | | 5 | |
| Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | | 9 |
| Perdita delle ultime due falangi del medio | | 8 | |
| Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | | 6 | |
| Perdita delle ultime due falangi del mignolo | | 8 | |
| Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: | | | |
| a) in semipronazione | 30 | | 25 |
| b) in pronazione | 35 | | 30 |
| c) in supinazione | 45 | | 40 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | | 20 |
| Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 | | 50 |
| Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | | | |
| a) in semipronazione | 40 | | 35 |
| b) in pronazione | 45 | | 40 |
| c) in supinazione | 55 | | 50 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | | 30 |
| Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea | 18 | | 15 |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | | | |

| | | | |
|--|----|----|----|
| a) in semipronazione | 22 | | 18 |
| b) in pronazione | 25 | | 22 |
| c) in supinazione | 35 | | 30 |
| Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | | 45 | |
| Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | | 80 | |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | | 70 | |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 65 | |
| Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 55 | |
| Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | | 50 | |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso – metatarso | | 30 | |
| Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | | 16 | |
| Perdita totale del solo alluce | | 7 | |
| Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | | 3 | |
| Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | | 35 | |
| Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto | | 20 | |
| Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | | 11 | |

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

| Visus Perduto | Visus Residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore |
|---------------|---------------|---|---|
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

Note:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10.....15%
 - con visus corretto di 7/10.....18%
 - con visus corretto di 6/10.....21%
 - con visus corretto di 5/10.....24%
 - con visus corretto di 4/10.....28%
 - con visus corretto di 3/10.....32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10..... 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

| |
|--|
| MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A |
|--|

N° Polizza:

Filiale N° Indirizzo:

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data.....

ASSICURATOCognome e Nome sesso data di
nascita/...../..... ..

Comune di nascita Prov.....

Cod.Fisc.....

Comune di residenzaCap.

..... Prov.

Indirizzo

.....

.....

DECESSO (documenti da presentare dall' avente causa):

- copia del modulo di adesione;
indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento
- certificato di nascita o copia del documento di identità dell'assicurato;
- certificato di morte
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- **atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento** - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo alla data del sinistro. (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento)
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

l'Avente Causa dell'Assicurato

.....

| |
|--|
| MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE B,C,D,E |
|--|

N° Polizza: Filiale N° Indirizzo:

Spett.le

InChiaro Assicurazioni S.p.A.

c/o HDI Assicurazioni S.p.A

Ufficio Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data.....

ASSICURATO

Cognome e Nome sesso data di
nascita/...../..... ..Comune di nascita
Prov..... Cod.Fisc

Comune di residenza
.....Cap.....

Indirizzo..... Prov.

GARANZIE

(barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici)

Invalidità Totale Permanente

(Garanzia valida per tutti)

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- copia del modulo di adesione;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento);
- copia di un documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia

(Garanzia valida per i lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici)

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- copia di un documento di identità.

Gravi Malattie

(Garanzia valida per Non Lavoratori)

- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento);
- copia di un documento di identità.

Disoccupazione

(Garanzia valida per Lavoratori Dipendenti Privati)

- copia della scheda anagrafica professionale ;
- copia della scheda anagrafica professionale ;
- lettera di assunzione;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia del modulo di adesione;
- copia di un documento di identità .

L'Assicurato o l'Avente Causa

.....

RICHIESTA DI CONTINUAZIONE DEL CONTRATTO
(da inviare in caso di estinzione anticipata, surroga passiva o accollo del mutuo)

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spett.le
HDI Assicurazioni S.p.A.
Settore Vita - Ufficio Gestione Portafoglio
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Il sottoscritto Assicurato

Cognome e Nome sesso data di nascita
...../...../..... Comune di nascita Prov..... Cod.
Fisc..... Comune di residenza
.....Cap. Prov.
.....Indirizzo.....
Recapito telefonico Email

in qualità di aderente alla sopra indicata polizza ed a seguito dell'operazione di

estinzione anticipata **surroga** **accollo**

del mutuo n° avvenuta il

CHIEDE

la prosecuzione delle garanzie assicurative, come previsto dall'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo ricevuto in sede di sottoscrizione del modulo di adesione .

L'Assicurato ha la facoltà di modificare i beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B, C, D ed E compilando il box sottostante.

Variazione dei beneficiari e del mandato all'incasso

GARANZIA A : nuovi beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche)

1) 3)
2) 4)

GARANZIE B, C, D, ed E: mandato all'incasso a favore di (persone fisiche e/o giuridiche)

1) 3).....
2) 4).....

Allega:

- 1) Copia del modulo di adesione;
- 2) Copia di un documento di identità;
- 3) Documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 4) Copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo.

Luogo e data

.....

Firma dell'Assicurato

.....

PAGINA BIANCA

GLOSSARIO VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato;

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace.

Ivass : Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto

assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

InChiaro Assicurazioni Spa "Tutela Privacy"

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196

InChiaro Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Precisiamo che senza i Suoi dati InChiaro Assicurazioni S.p.A. non potrà fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

InChiaro Assicurazioni S.p.A. tratterà i Suoi dati solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità operative e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso InChiaro Assicurazioni S.p.A. o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Titolare responsabile/i del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è InChiaro Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana, via Abruzzi, 25 – 00187 Roma, tel. 06.420 358, fax 06.420 358 258.

Il Titolare ha designato più Responsabili, l'elenco aggiornato è consultabile presso il sito internet: www.inchiaro.it.

PAGINA BIANCA

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spazio riservato alla Banca _____

MUTUO COINTESTATO SI NO In caso di mutuo cointestato, possono essere assicurati due cointestatari.
Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati.

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE _____ nato il _____ a _____
e residente a _____ prov _____ CAP _____ indirizzo _____
n° _____ sesso _____ età _____ Codice Fiscale _____
Tipo documento _____ n° _____
luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____ in
qualità di richiedente del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____
DURATA DEL MUTUO, in mesi, alla data di decorrenza della polizza (di seguito DM) _____
presso Banca _____ filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, a cui possono aderire facoltativamente i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di mutuo, che offre le seguenti garanzie e che costituiscono un pacchetto unico:

- A) TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della vita contrattuale la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento del decesso, relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, la prestazione sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- B) ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA:** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- C) ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici):** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo e non ancora scadute;
- D) ASSICURAZIONE DI GRAVE MALATTIA (riservata a non lavoratori):** Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- E) ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati):** In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate relative al mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione.

La garanzia A è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le garanzie B,C,D ed E sono prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

| CARATTERISTICHE CONTRATTUALI | |
|--|--|
| PREMIO UNICO TOTALE * € _____ di cui: | |
| garanzia A € _____, garanzia B e in funzione dell'attività lavorativa della garanzia C, D o E € _____ | |
| COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui: | |
| COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____ | COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00 |
| DECORRENZA _____ | La durata delle garanzie A e B è pari a DM, la durata della restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi dalla data di decorrenza. |
| Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indennizzi, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato. | |
| * Il premio è indipendente dal sesso. | |

DICHIARA ALTRESI':

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alle Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto ;
- di aver preso visione dei seguenti documenti - e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. MUTUIGBS_052015: **nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;**
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Società, sono veritiere, precise e complete;
- di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalle Società;
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni;
- di avere un'età non superiore ai 65 anni non compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del mutuo richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis cc

Luogo e data, _____

Firma _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute, e nei casi espressamente previsti dalle condizioni di assicurazione, deve essere trasmesso il Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico familiare, e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria.

AVVERTENZE: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Prima della sottoscrizione del Questionario lo stesso soggetto deve verificare l'assenza di malattie o condizioni che nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, e, proprio o per interposta persona, certificare l'esatto stato di salute.

IL SOGGETTO SOTTOSCRITTO DICHIARA

- 1) Non essere al momento della sottoscrizione del presente modulo di adesione sottoposto a trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi;
- 2) Non essere in attesa di ricovero e non essere stato ricoverato negli ultimi 30 giorni, salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, interventi di chirurgia generale, parte, cistifellea, interventi di chirurgia plastica, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica);
- 3) Non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardiovascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza renale, diabete, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, bronco pneumopatia cronica ostruttiva) o da una malattia non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica (infermità o invalidità);
- 4) Non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività negli ultimi 3 anni, per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza).

Luogo e data _____

Firma _____

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo:

Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.11 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.3 Rischio di morte ; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi; Art. 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia dell'infortunio o malattia e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo, Art. 5.2 Malattia Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; Art.6.1 Indennizzo; Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art.6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive-Sospensione delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi

Luogo e data _____

Firma _____



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A. VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Via Salaria, 30 - 00198 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec.inchiaro.it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.9.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spazio riservato alla Banca _____

MUTUO COINTESTATO **SI** **NO** In caso di mutuo cointestato, possono essere assicurati due cointestatari.
Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati.

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE _____ nato il _____ a _____

_____ e residente a _____ prov _____ CAP _____ indirizzo _____

_____ n° _____ sesso _____ età _____ Codice Fiscale _____

_____ Tipo documento _____ n° _____

luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____ in _____

qualità di richiedente del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____

_____ DURATA DEL MUTUO, in mesi, alla data di decorrenza della polizza (di seguito DM) _____

presso Banca _____ filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, a cui possono aderire facoltativamente i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di mutuo, che offre le seguenti garanzie e che costituiscono un pacchetto unico:

A) TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della vita contrattuale la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento del decesso, relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, la prestazione sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.

B) ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.

C) ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo e non ancora scadute;

D) ASSICURAZIONE DI GRAVE MALATTIA (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.

E) ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate relative al mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione.

La garanzia A è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le garanzie B,C,D ed E sono prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

| CARATTERISTICHE CONTRATTUALI | |
|--|--|
| PREMIO UNICO TOTALE * € _____ di cui: | |
| garanzia A € _____, garanzia B e in funzione dell'attività lavorativa della garanzia C, D o E € _____ | |
| COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui: | |
| COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____ | COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00 |
| DECORRENZA _____ | La durata delle garanzie A e B è pari a DM, la durata della restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi dalla data di decorrenza. |
| Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indennizzi, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato. | |
| * Il premio è indipendente dal sesso. | |

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spazio riservato alla Banca _____

MUTUO COINTESTATO **SI** **NO** In caso di mutuo cointestato, possono essere assicurati due cointestatari. Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati.

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ prov _____ CAP _____ indirizzo _____ n° _____ sesso _____ età _____ Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ n° _____ luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____ in qualità di richiedente del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____ DURATA DEL MUTUO, in mesi, alla data di decorrenza della polizza (di seguito DM) _____ presso Banca _____ filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, a cui possono aderire facoltativamente i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto mutuo, che offre le seguenti garanzie e che costituiscono un pacchetto unico:

- A) TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della vita contrattuale la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento del decesso, relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, la prestazione sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- B) ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA:** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- C) ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici):** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo e non ancora scadute;
- D) ASSICURAZIONE DI GRAVE MALATTIA (riservata a non lavoratori):** Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- E) ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati):** In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate relative al mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione.

La garanzia A è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le garanzie B,C,D ed E sono prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

| CARATTERISTICHE CONTRATTUALI | |
|--|-----------------------------------|
| PREMIO UNICO TOTALE * € _____ di cui: | |
| garanzia A € _____, garanzia B e in funzione dell'attività lavorativa della garanzia C, D o E € _____ | |
| COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui: | |
| COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____ | COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00 |
| DECORRENZA _____ La durata delle garanzie A e B è pari a DM, la durata della restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi dalla data di decorrenza. | |
| Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indennizzi, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato. | |
| * Il premio è indipendente dal sesso. | |

Data ultimo aggiornamento del documento 20.05.2015

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spazio riservato alla Banca _____

MUTUO COINTESTATO In caso di mutuo cointestato, possono essere assicurati due cointestati.
Le garanzie saranno operanti al 50% per ognuno degli assicurati.

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ prov _____ CAP _____ indirizzo _____ n° _____ sesso _____ età _____ Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ n° _____ luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____ in qualità di richiedente del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____ DURATA DEL MUTUO, in mesi, alla data di decorrenza della polizza (di seguito DM) _____ presso Banca _____ filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, a cui possono aderire facoltativamente i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di mutuo, che offre le seguenti garanzie e che costituiscono un pacchetto unico:

- A) TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della vita contrattuale la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento del decesso, relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, la prestazione sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- B) ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA:** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- C) ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici):** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del mutuo e non ancora scadute;
- D) ASSICURAZIONE DI GRAVE MALATTIA (riservata a non lavoratori):** Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data in cui tale malattia è stata diagnosticata. Qualora l'importo del mutuo erogato sia superiore a 155.000,00 euro, l'indennizzo sarà pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto tra 155.000,00 euro e l'importo del mutuo.
- E) ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati):** In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate relative al mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione.

La garanzia A è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le garanzie B,C,D ed E sono prestate da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

| CARATTERISTICHE CONTRATTUALI | |
|--|-----------------------------------|
| PREMIO UNICO TOTALE * € _____ di cui: | |
| garanzia A € _____, garanzia B e in funzione dell'attività lavorativa della garanzia C, D o E € _____ | |
| COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui: | |
| COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____ | COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00 |
| DECORRENZA _____ La durata delle garanzie A e B è pari a DM, la durata della restanti garanzie è pari ai primi 120 mesi dalla data di decorrenza. | |
| Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indennizzi, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato. | |
| * Il premio è indipendente dal sesso. | |

